

DECRETI CURA ITALIA E RILANCIO: PRINCIPALI MISURE PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

1.MISURE FISCALI		
	Tema	Misure
1	Sospensione versamenti per Federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive (art. 61, DL 18/2020; art. 127, DL 34)	Sospesi dal 2 marzo al 30 giugno 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dell'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria e i versamenti Iva. I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 settembre
2	Sospensione versamenti per enti non commerciali, enti del terzo settore e religiosi, che svolgono attività istituzionale e non in regime d'impresa (art. 18, co.5, 7, DL 23, art. 127, DL 34)	Sospesi per aprile e maggio 2020 i versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dell'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 settembre
3	Azzeramento saldo irap 2019 e acconto 2020 (art. 24, DL 34)	Non sono dovuti: - il saldo dell'Irap relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento degli acconti (in sostanza, risparmiano solo le imprese con Irap maggiore di quella del periodo d'imposta precedente o costituite nel 2019); - la prima rata (pari al 40%) dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (escluso dal calcolo dell'imposta dovuta per tale periodo).
4	Credito d'imposta per le spese di sanificazione e l'acquisto di DPI (art. 122 e 125, DL 34)	E' riconosciuto un credito d'imposta, non soggetto a limiti e non imponibile, nella misura del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino ad un massimo di 60.000 euro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l'acquisto di mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, prodotti detergenti e disinfettanti, termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento. Può essere anche ceduto a terzi, anche banche o intermediari finanziari, che lo potranno utilizzare in compensazione nel 2021 senza possibilità di chiedere il rimborso o di riportare la quota di credito non utilizzata nell'anno. Atteso decreto ministeriale con le disposizioni attuative.
5	Credito d'imposta locazioni (art. 28, DL 34)	E' riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% del canone versato, per locazione, leasing o concessione, relativo ad immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Il credito d'imposta spetta se gli esercenti Il credito d'imposta è utilizzabile dal conduttore nella prima dichiarazione dei redditi o può essere ceduto a banche, intermediari finanziari ed altri soggetti. Il credito d'imposta può, inoltre, essere utilizzato in compensazione a mezzo di F24, successivamente al pagamento e, dai cessionari, nel mese successivo alla

DECRETI CURA ITALIA E RILANCIO: PRINCIPALI MISURE PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

		<p>cessione. I cessionari non potranno chiedere il rimborso o riportare la quota di credito non utilizzata nell'anno.</p> <p>Modalità attuative saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Si ritiene che i soggetti esclusi dall'agevolazione fiscale possano ricorrere all'art. 1218 cod. civ. secondo cui "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" e all'art. 1256, co. 2, in forza del quale, "se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile dell'inadempimento", equiparandosi l'impossibilità alla "forza maggiore" derivante dall'emergenza da Covid-19.</p>
6	Credito d'imposta per investimenti pubblicitari (art.186, D.L 34)	Per il 2020, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dell'intera spesa sostenuta (e non nella misura del 75% dell'incremento) per investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line (limite complessivo 40milioni di euro), e sulle emittenti televisive e radiofoniche (limite complessivo 20milioni di euro). Le domande devono essere presentate dal 1° al 30 settembre 2020.
7	Erogazioni liberali (art. 66, DL. 18, art. 27, DL 23)	Per le erogazioni liberali in denaro o in natura (senza applicazione dell'iva solo per prodotti alimentari e farmaceutici), effettuate in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni, compresi gli enti religiosi, causale "emergenza COVID-19", spetta: <ul style="list-style-type: none"> - alle persone fisiche e agli enti non commerciali, una detrazione dall'irpef pari al 30%, max 30.000 euro; - ai soggetti titolari di reddito d'impresa, l'integrale deduzione dal reddito d'impresa anche ai fini irap.

2.MISURE PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO

8	Fondo per associazioni e volontariato (art. 67, DL 34)	Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19, la dotazione del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore (art. 2, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
9	Accelerazione riparto 5x1000 2019 (art. 156, DL 34)	E' disposta l'anticipazione al 2020 delle procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'esercizio finanziario 2019. Gli elenchi degli Enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo sarà erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.
10	Sostegno al terzo settore nelle regioni del mezzogiorno (art 246, DL 34)	E' previsto un contributo in favore degli Enti operanti nel Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno. Lo stanziamento complessivo è pari ad euro 120 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa. Si tratta di risorse a fondo perduto, da assegnarsi attraverso avvisi pubblici.

DECRETI CURA ITALIA E RILANCIO: PRINCIPALI MISURE PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

3.MISURE PER IL LAVORO

11	Cassa in deroga (CIGD) (art.22, 22ter, quater e quinquies, DL 18; art. 70 e 71, DL 34)	<p>I datori di lavoro enti del terzo settore che sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa dell'emergenza COVID-19, possono richiedere la CIGD, per i dipendenti già in forza al 25 marzo 2020; durata massima 18 settimane (di cui 14 utilizzabili dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e 4 settimane dal 1° settembre al 31 ottobre 2020).</p> <p>Dal 19 maggio 2020 i trattamenti per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni sono concessi direttamente dall'Inps a domanda del datore di lavoro inviata, se successivamente al 18 giugno, entro il quindicesimo giorno (o entro il mese successivo in caso di pagamento non diretto) dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto deve trasmettere (attesa circolare inps per le specifiche modalità) la lista dei beneficiari e le ore di riduzione/sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo oggetto della domanda; entro i successivi 15 giorni l'Inps autorizza le domande e anticipa il 40% delle ore autorizzate. Il saldo del restante 60%, o il recupero di somme eventualmente non dovute (con conseguente recupero delle somme dai lavoratori interessati da parte dell'ente che prudenzialmente abbia chiesto autorizzazione per un numero di ore di sospensione maggiore rispetto a quello effettivamente consumato) avverrà all'invio, entro 30 giorni dall'erogazione dell'anticipazione, della documentazione con le ore di CIGD effettivamente usufruite. I datori di lavoro che non hanno ancora inviato i dati all'INPS per domande già autorizzate relativamente a periodi di sospensione tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 devono provvedere entro l'8 giugno.</p>
12	Indennità collaboratori sportivi (art. 96, DL. 18; art. 98, DL 34)	E' riconosciuta da Sport e Salute spa un'indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio ai titolari di rapporti di collaborazione con società e associazioni sportive dilettantistiche, con modalità attuative determinato con decreto ministeriale entro il 26 maggio 2020.